

Regolamento sull'uso nel contesto scolastico dell'Intelligenza Artificiale Generativa (*)

(Delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 26 Giugno 2025)

Titolo I - Utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 - Obiettivi

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti, nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689 e di quanto indicato nella Nota MIM n° 3392 del 16/06/2025.

Art 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) Intelligenza artificiale generativa (IA): trattasi sommariamente di un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che consente la creazione di nuovi contenuti, come testi, immagini, musica, audio e video . In altre parole, l'IA generativa è progettata per "generare" contenuti inediti o di utilizzare le informazioni che già possiede per risolvere nuovi problemi, a differenza dei sistemi di IA tradizionali che spesso si concentrano sull'analisi e l'elaborazione di dati.

b) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che eseguono compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

Art. 3 - Uso di strumenti di IA generativa da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti, prevedendone potenzialmente l'impiego nelle attività didattiche e nei processi di apprendimento, al fine di promuoverne un uso efficace.

3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con il Curriculum di Istituto e le programmazioni didattico educative definite dai Dipartimenti disciplinari, anche in relazione con quanto previsto dalle Linee Guida per l'Insegnamento dell'Ed. Civica adottate con D.M. 183/2024.

4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare di norma costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA generativa per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA generativa da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici e valutativi con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente dallo studente con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
4. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati, dietro specifica consegna o autorizzazione da parte dei docenti, per la risoluzione di esercizi, compiti, stesura e analisi di testi, sviluppo di grafici e immagini e prodotti multimediali.
5. L'uso degli strumenti al fine di produrre elaborati per i quali è richiesta dai docenti originalità ed autenticità è vietato. All'alunno/a che contravviene a tale regola, in relazione alla gravità del fatto, potrà essere comminata una sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento di disciplina d'Istituto.

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Istituto all'unanimità nella seduta del 26/06/2025, sarà inserito nel regolamento di istituto quale parte integrante dello stesso.